

- 1. Disposizione 18 dicembre 1840 della presidenza dell'interno, che pubblica la convenzione intorno alla reciproca garanzia della proprietà delle opere scientifiche, letterarie ed artistiche negli stati d'Austria, di Sardegna e di Parma.**

Questa disposizione è stata pubblicato in Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Stamperia ducale, Parma, 1840, II semestre, 151ss.

Il Presidente dell'Interno, in esecuzione degli ordini sovrani emanati coi decreti 3 dicembre 1840, n. 4466-3297, e del successivo giorno 11 n. 4576-3376, rende pubblica la convenzione conclusa fra le corti di Vienna e Torino il 22 maggio 1840, per assicurare ai rispettivi sudditi la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate in ognuno dei due stati, convenzione che è stata poi estesa anche a questi ducati come da analoghe dichiarazioni diplomatiche de' 25 e 27 novembre 1840, ed avrà il relativo suo pieno effetto per tutto il tempo stabilito nell'art. 28 della convenzione medesima a farsi dal suddetto giorno 27 novembre 1840.